



**CITTÀ DI JESOLO**



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE

N. 235 DEL 06/10/2020

ad oggetto:      REGOLE TECNICHE PER IL POSIZIONAMENTO DI ADDOBBI NATALIZI SUL SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2020.

Oggi sei ottobre duemilaventi, dalle ore 16:05 circa, presso la sede municipale, si è riunita la giunta comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

		Presente
Valerio Zoggia	Sindaco	SI
Roberto Rugolotto	Vicesindaco	SI
Otello Bergamo	Assessore	SI
Esterina Idra	Assessore	SI
Flavia Pastò	Assessore	SI
Alessandro Perazzolo	Assessore	SI

Presiede VALERIO ZOGGIA – sindaco.

Partecipa GIOVANNI BLARASIN – segretario generale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 2020/65 del 06/10/2020 ad oggetto: “REGOLE TECNICHE PER IL POSIZIONAMENTO DI ADDOBBI NATALIZI SUL SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2020” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

CON voti palesi favorevoli unanimi.

### DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2020/65 del 06/10/2020 ad oggetto: “REGOLE TECNICHE PER IL POSIZIONAMENTO DI ADDOBBI NATALIZI SUL SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2020”, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore attività produttive e tributi.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

---

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente  
VALERIO ZOGGIA

Il segretario comunale  
GIOVANNI BLARASIN

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005 n.82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fanno parte integrante del fascicolo inerenti a questo atto amministrativo i seguenti documenti:

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E FIRMA  
sha256: CE24880BB927035BD68231450126988446D1AAEE1252E80807E5DD906CB5C3A1

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E FIRMA  
sha256: CA91296949EB51231675815986FE43DA5644B4BDB57677834B2B26A664645025



**CITTÀ DI JESOLO**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2020/65 DEL 06/10/2020

ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: REGOLE TECNICHE PER IL POSIZIONAMENTO DI ADDOBBI NATALIZI SUL SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2020.

L'ASSESSORE ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha avviato numerose iniziative per la promozione della città e dell'economia locale mediante eventi finalizzati alla celebrazione delle festività natalizie mediante la realizzazione del villaggio di Natale e altre iniziative collegate che si realizzeranno nel mese di dicembre fino al 10 gennaio 2021.

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione comunale coinvolgere l'intero settore delle attività produttive e commerciali nell'ambito dello sviluppo dell'atmosfera natalizia consentendo di occupare, nel rispetto delle norme del codice della strada, il marciapiede pubblico prospiciente alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione (negozi, bar, ristoranti, pizze al taglio, ecc.) nelle modalità di seguito indicate limitando le stesse alla finalità di valorizzazione del periodo natalizio escludendo l'occupazione di area pubblica con finalità ed interesse economico.

RITENUTO di consentire alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione (negozi, bar, ristoranti, pizze al taglio, ecc.) di posizionare addobbi natalizi di pregio senza che gli interessati debbano inoltrare comunicazione purché si attengano al rispetto delle condizioni di seguito stabilite:

- gli addobbi potranno essere posizionati nello spazio antistante l'esercizio commerciale, il pubblico esercizio o l'attività artigianale in adiacenza al suolo pubblico, su marciapiede (è escluso il sedime stradale) per una profondità massima di esposizione, comprensiva di suolo e soprasuolo, che non superi i 50 cm. di profondità. Sono ammesse corsie moquette di colore rosso in corrispondenza dell'ingresso dell'attività. Gli addobbi devono avere la dichiarazione di conformità UE;
- il periodo di occupazione inizia dal 20 novembre 2020 e termina il 10 gennaio 2021;
- gli addobbi installati non dovranno in alcun modo essere di intralcio allo svolgimento di qualsivoglia attività istituzionale dell'Amministrazione;
- l'occupazione non dovrà ostacolare il transito pedonale;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a persone e/o cose dovrà essere garantito il rispetto dell'articolo 20 del codice della strada con particolare riferimento al comma 3 che di seguito si riporta: *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;*
- il titolare dell'attività commerciale, del pubblico esercizio o dell'attività artigianale che aderisce all'iniziativa ed installa su suolo pubblico un qualsivoglia addobbo, è direttamente responsabile di tutti i danni eventualmente ad esso riconducibili;
- l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far rimuovere, con oneri a carico dell'esercente, gli addobbi non ritenuti confacenti.

CONSIDERATO che con il presente provvedimento l'Amministrazione comunale si pone la finalità di valorizzare le iniziative natalizie e la conseguente offerta commerciale al fine di aumentare l'indotto economico nel periodo invernale mirando all'abbellimento della città di Jesolo, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di utilizzo del suolo pubblico, ponendosi la presente iniziativa in continuità con le misure adottate nel periodo estivo nel contesto della crisi sanitaria ancora in essere.

ACQUISITO il parere della polizia locale in data 28/09/2020.

RAVVISTA la necessità di approvare la presente iniziativa in continuità alla finalità di promozione e valorizzazione delle attività economiche locali.

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti di spesa sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto le occupazioni in oggetto non assumono rilevanza economica

#### PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. la premessa è parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di consentire alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione (negozi, bar, ristoranti, pizze al taglio, ecc.) di posizionare addobbi natalizi di pregio senza che gli interessati debbano inoltrare comunicazione nel rispetto delle condizioni di seguito stabilite:
  - a) gli addobbi potranno essere posizionati nello spazio antistante l'esercizio commerciale, il pubblico esercizio o l'attività artigianale in adiacenza al suolo pubblico, su marciapiede (è escluso il sedime stradale) per una profondità massima di esposizione, comprensiva di suolo e soprasuolo, che non superi i 50 cm. di profondità. Sono ammesse corsie moquette di colore rosso in corrispondenza dell'ingresso dell'attività. Gli addobbi devono avere la dichiarazione di conformità UE;
  - b) il periodo di occupazione inizia dal 20 novembre 2020 e termina il 10 gennaio 2021;
  - c) gli addobbi installati non dovranno in alcun modo essere di intralcio allo svolgimento di qualsivoglia attività istituzionale dell'Amministrazione;
  - d) l'occupazione non dovrà ostacolare il transito pedonale;
  - e) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a persone e/o cose dovrà essere garantito il rispetto dell'articolo 20 del codice della strada con particolare riferimento al comma 3 che di seguito si riporta: *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;*
  - f) il titolare dell'attività commerciale, del pubblico esercizio o dell'attività artigianale che aderisce all'iniziativa ed installa su suolo pubblico un qualsivoglia addobbo, è direttamente responsabile di tutti i danni eventualmente ad esso riconducibili;
  - g) l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far rimuovere, con oneri a carico dell'esercente, gli addobbi non ritenuti confacenti;
3. di demandare al responsabile del settore competente gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento garantendo la massima diffusione a mezzo stampa locale e siti web;
4. di dichiarare l'immediata eseguibilità della delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione, attesa la necessità di diffondere celermente la presente iniziativa correlata al periodo natalizio.

L'Assessore alle occupazioni di suolo pubblico  
Alessandro Perazzolo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.